



Delibera n. 6/2019

Seduta del 20 dicembre 2019

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della direttiva 2007/60/ce e del decreto legislativo 49/2010

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 2006, come sostituito dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n.221, che istituisce il distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale.... e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale... , ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*” nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO l’art. 14 della direttiva alluvioni che al comma 3 prevede che “*Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*” e a tal fine al comma 1 stabilisce che “*entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni*” sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che “*Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni*”;

VISTO il “*Calendario e Programma di lavori*” per l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall’Autorità di bacino e adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 27.12.2018;

VISTA la successiva deliberazione n. 4 del 27.12.2018, recante “*Art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE - “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni” nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (2021-2027). Presa d’atto.*”;

VISTE le note trasmesse dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, ed in particolare la nota prot. n.18779 del 17 settembre 2019 e la nota prot. n. 24799 del 3.12.2019;

VISTA la Relazione metodologica predisposta dall’Autorità di bacino sulla base di uno schema di Relazione, coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con ISPRA, in cui viene sintetizzato il lavoro svolto in fase di riesame e aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (Allegato n.1);

VISTE le banche dati geografiche della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte a seguito delle attività di riesame e aggiornamento compiute dall’Autorità;

DATO ATTO CHE gli aggiornamenti delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e la correlata Relazione metodologica sono stati esaminati e condivisi nella Conferenza Operativa del 13 dicembre 2019, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Preso d’atto aggiornamento mappe)

1. Si prende atto dell’aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica (Allegato n. 1). Tale aggiornamento viene adottato ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari.

ARTICOLO 2
(Disposizioni finali)

1. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino assicurerà le adeguate forme di pubblicità del presente atto.

IL PRESIDENTE
**Il Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del territorio e del Mare**
On. Roberto Morassut

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

In allegato:

- "Relazione metodologica di sintesi"